



**CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI
(ROMANIA)**

Decisione del 6 dicembre 2024, n. 32

**relativa all'annullamento
del procedimento per l'elezione del Presidente della Romania nell'anno 2024**

Composizione della Corte:

- Marian Enache - Presidente
- Mihaela Ciocină - Giudice
- Cristian Deliorga - Giudice
- Dimitrie-Bogdan Licu - Giudice
- Laura-Iuliana Scânteii - Giudice
- Gheorghe Stan - Giudice
- Livia Doina Stanciu - Giudice
- Elena-Simina Tănăsescu - Giudice
- Varga Attila - Giudice
- Benke Károly - Primo Assistente Magistrato

1. In esame vi è la valutazione degli aspetti relativi alla correttezza e alla legalità del processo elettorale riguardante le elezioni per il Presidente della Romania dell'anno 2024 , resi pubblici il 4 dicembre 2024 attraverso la declassificazione del contenuto delle "Note informative" del Ministero degli Affari Interni - Direzione Generale per la Protezione Interna, del Servizio di Informazioni Estere, del Servizio di Informazioni Romeno e del Servizio di Telecomunicazioni Speciali, registrate presso l'Amministrazione presidenziale con i numeri DSN1/1741/4.12.2024, DSN1/1740/4.12.2024, DSN1/1742/4.12.2024, DSN1/1743/4.12.2024 e DSN1/1701/2.12.2024.

2. La causa costituisce oggetto del Fascicolo n. 3771F/2024 , formato con decisione della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2024.

LA CORTE

esaminando la causa in rapporto con le disposizioni della Costituzione, della Legge n. 47/1992 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte Costituzionale, e della Legge n. 370/2004 per l'elezione del Presidente della Romania, rileva quanto segue:

3. Secondo le disposizioni dell'art. 146 lett. f) della Costituzione, dell'art. 37 comma (1) della Legge n. 47/1992, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 807 del 3 dicembre 2010, e dell'art. 3 della Legge n. 370/2004 per l'elezione del Presidente della Romania, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 650 del 12 settembre 2011, la Corte Costituzionale vigila sul rispetto della procedura per l'elezione del Presidente della Romania e conferma i risultati dello scrutinio.

4. Lo scopo della competenza costituzionale prevista dall'art. 146 lett. f) è quello di garantire il rispetto del principio della supremazia della Costituzione, previsto dall'art. 1 comma (5), durante tutto il processo elettorale presidenziale, così come dei valori costituzionali previsti dagli articoli 1 comma (3) e 2 comma (1) della Costituzione, che caratterizzano lo stato romeno e che il Presidente della Romania ha il dovere di rispettare e difendere. La competenza della Corte Costituzionale di



“vigilare sul rispetto della procedura per l’elezione del Presidente”, prevista dall’art. 146 lett. f) della Costituzione, non può essere interpretata restrittivamente. Le disposizioni dell’art. 146 lett. f) devono essere correlate con quelle dell’art. 142 comma (1) e dell’art. 1 comma (2) della Legge n. 47/1992; pertanto, il ruolo della Corte come garante della supremazia della Costituzione non può essere disgiunto dalla vigilanza sul processo elettorale.

5. Nell'esercizio di questa competenza, a seguito della declassificazione, avvenuta il 4 dicembre 2024, dei documenti presentati nella seduta del Consiglio Supremo di Difesa del Paese del 28 novembre 2024 e della loro divulgazione pubblica, la Corte ha preso atto del loro contenuto. In relazione a quanto esposto nelle "Note informative" del Ministero degli Affari Interni - Direzione Generale per la Protezione Interna, del Servizio di Informazioni Esterne, del Servizio di Informazioni Rumeno e del Servizio di Telecomunicazioni Speciali, registrate presso l'Amministrazione Presidenziale con i numeri DSN1/1741/4.12.2024, DSN1/1740/4.12.2024, DSN1/1742/4.12.2024 e DSN1/1743/4.12.2024, rispettivamente DSN1/1701/2.12.2024, la Corte constata che il processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania è stato viziato, durante tutto il suo svolgimento e in tutte le sue fasi, da molteplici irregolarità e violazioni della legislazione elettorale. Queste violazioni hanno distorto il carattere libero e corretto del voto espresso dai cittadini, compromesso l'uguaglianza di opportunità tra i competitori elettorali, alterato la trasparenza e l'equità della campagna elettorale, e ignorato le disposizioni legali relative al finanziamento della stessa. Tutti questi aspetti hanno avuto un effetto convergente di disprezzo per i principi fondamentali delle elezioni democratiche.

6. La democrazia rappresenta un elemento fondamentale dell’ordine costituzionale nazionale e del patrimonio costituzionale europeo. Il diritto a elezioni libere è universalmente riconosciuto come l’espressione più profonda di una società democratica (cfr. Decisione n. 242 del 3 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 504 del 12 giugno 2020, paragrafo 105), ed è essenziale per il sistema democratico.

7. Il diritto di voto e il diritto di essere eletti sono fondamentali per la creazione e il mantenimento delle basi di una democrazia costituzionale autentica ed effettiva, governata dalla preminenza del diritto (si veda, mutatis mutandis, la sentenza del 17 maggio 2016, nella causa Karácsony e altri contro Ungheria, paragrafo 141) e sono garantiti dalla Costituzione. Pertanto, la Corte rileva che i diritti elettorali sono diritti fondamentali di natura politica, costituiscono una condizione sine qua non della democrazia e del funzionamento democratico dello Stato e devono essere esercitati nel rispetto delle esigenze della Costituzione e delle leggi.

8. L'articolo 1, comma 3 della Costituzione prevede che la Romania sia uno Stato di diritto, democratico e sociale, in cui la dignità umana, i diritti e le libertà dei cittadini, lo sviluppo libero della personalità umana, la giustizia e il pluralismo politico rappresentano valori supremi, nello spirito delle tradizioni democratiche del popolo romeno e degli ideali della Rivoluzione del dicembre 1989, e sono garantiti. Questo testo costituzionale stabilisce esplicitamente i valori su cui si fonda lo Stato romeno, che costituiscono un corollario della sua esistenza nel tempo. Inoltre, l'articolo 1, comma 3 della Costituzione specifica che tali valori devono essere intesi e applicati "nello spirito delle tradizioni democratiche del popolo romeno e degli ideali della Rivoluzione del dicembre 1989".

9. Secondo l'articolo 2, comma 1 della Costituzione, "La sovranità nazionale appartiene al popolo romeno, che la esercita attraverso i suoi organi rappresentativi, costituiti mediante elezioni libere, periodiche e corrette, nonché mediante referendum". Pertanto, la correttezza delle elezioni è



un'espressione della sovranità e un principio fondamentale dello Stato romeno, che sta alla base della determinazione dei risultati delle elezioni per la carica di Presidente della Romania. Di conseguenza, lo Stato ha l'obbligo di garantire un processo elettorale trasparente in tutte le sue componenti per assicurare l'integrità e l'imparzialità delle elezioni, premesse di una democrazia costituzionale autentica, dello sviluppo democratico dello Stato e della garanzia dello Stato di diritto.

10. Lo Stato ha una responsabilità positiva nel prevenire qualsiasi interferenza ingiustificata nel processo elettorale, in conformità ai principi costituzionali. D'altra parte, lo Stato ha anche il dovere di neutralità, che include l'obbligo di rafforzare la resilienza degli elettori, anche attraverso la sensibilizzazione dell'elettorato sull'uso delle tecnologie digitali nelle elezioni, in particolare mediante la fornitura di informazioni e supporto adeguato. Pertanto, lo Stato deve affrontare le sfide e i rischi derivanti da campagne di disinformazione organizzate, che possono compromettere l'integrità dei processi elettorali [si veda, a tale proposito, anche i paragrafi 14, 17 e 20 della Dichiarazione interpretativa del Codice di buona condotta in materia elettorale sulle tecnologie digitali e sull'intelligenza artificiale, adottata dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia) il 6 dicembre 2024].

11. Nella presente causa, la Corte rileva che, secondo le "Note informative" sopra menzionate, i principali aspetti contestati nel processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania del 2024 riguardano la manipolazione del voto degli elettori e la distorsione della parità di opportunità tra i concorrenti elettorali, attraverso l'uso non trasparente e in violazione della legislazione elettorale di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale durante la campagna elettorale, nonché il finanziamento non dichiarato della campagna elettorale, anche online.

12. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1 della Costituzione, il Presidente della Romania è eletto mediante voto universale, uguale, diretto, segreto e liberamente espresso. La Corte osserva che, nelle modalità in cui si è svolto il processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania nel 2024, è stato compromesso il carattere liberamente espresso del voto dei cittadini.

13. La libertà degli elettori di formarsi un'opinione include il diritto di essere correttamente informati prima di prendere una decisione. Più precisamente, tale libertà implica il diritto di ottenere informazioni corrette sui candidati e sul processo elettorale da tutte le fonti, inclusi i canali online, nonché la protezione contro influenze ingiustificate, attraverso atti/azioni illegali o sproporzionate, sul comportamento di voto. La pubblicità politica può talvolta trasformarsi in un "veicolo di disinformazione, soprattutto quando [...] non dichiara il proprio carattere politico, proviene da sponsor esterni all'Unione o è soggetta a tecniche di targeting o di diffusione del materiale pubblicitario" [si veda anche il Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 sulla trasparenza e il targeting nella pubblicità politica, considerando 4]. Di conseguenza, deve essere esclusa l'ingerenza di entità statali o non statali nello svolgimento di campagne di propaganda o disinformazione elettorale.

14. Nella presente causa, il carattere liberamente espresso del voto è stato violato attraverso la disinformazione degli elettori mediante una campagna elettorale in cui uno dei candidati ha beneficiato di una promozione aggressiva, condotta eludendo la legislazione nazionale in materia elettorale e sfruttando abusivamente gli algoritmi delle piattaforme social. La manipolazione del voto è risultata tanto più evidente in quanto i materiali promozionali elettorali di un candidato non riportavano i contrassegni specifici della pubblicità elettorale previsti dalla Legge n. 370/2004.



Inoltre, il candidato ha ricevuto un trattamento preferenziale sulle piattaforme social, il che ha alterato la volontà espressa dagli elettori.

15. La parità di opportunità deve essere garantita a tutti i candidati e partiti, e lo Stato deve adottare un atteggiamento obiettivo e imparziale nei loro confronti e applicare la legislazione in modo equo. Le spese per la pubblicità elettorale possono essere limitate per garantire la parità di opportunità [si veda anche il punto 18 e 21 del Rapporto esplicativo sul Codice di buone pratiche in materia elettorale, adottato dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), nella 52^a sessione plenaria (Venezia, 18-19 ottobre 2002)].

16. Nella presente causa, in considerazione delle disposizioni dell'articolo 37 della Costituzione, la Corte rileva che è stata compromessa la parità di opportunità dei concorrenti elettorali, riflettendo un'alterazione del diritto stesso di essere eletti. Le irregolarità nella campagna elettorale hanno penalizzato i concorrenti, creando una chiara disuguaglianza tra il candidato che ha manipolato le tecnologie digitali e gli altri partecipanti al processo elettorale.

17. Un finanziamento legale e trasparente della campagna elettorale è un fattore essenziale per la regolarità del processo elettorale. Anche il finanziamento delle attività online deve essere trasparente, e la pubblicità elettorale online deve sempre essere identificabile e trasparente, sia in relazione all'identità dello sponsor sia alle tecniche di diffusione utilizzate.

18. Nella presente causa, la Corte rileva che un candidato ha violato la legislazione elettorale relativa al finanziamento della campagna elettorale per le presidenziali. Le dichiarazioni presentate da questo candidato all'Autorità Elettorale Permanente, secondo cui il suo budget di campagna era pari a 0 lei, contraddicono le informazioni contenute nelle "Note informative" fornite dal Ministero degli Affari Interni e dal Servizio Romeno di Informazioni. Tali discrepanze hanno violato il principio di trasparenza nel finanziamento delle campagne elettorali, suscitando sospetti sulla correttezza delle elezioni.

19. Alla luce di quanto esposto, la Corte annulla l'intero processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania, svolto in base alla Delibera del Governo n. 756/2024 sulla fissazione della data delle elezioni presidenziali e alla Delibera n. 1061/2024 sul calendario delle azioni necessarie. Questa decisione riguarda tutte le operazioni elettorali svolte, inclusi i voti espressi durante il secondo turno di scrutinio.

20. Il processo elettorale sarà interamente ripetuto, con il Governo incaricato di fissare una nuova data per le elezioni e di stabilire un nuovo calendario. Questo comporta anche la costituzione di nuovi uffici elettorali, la presentazione di nuove candidature e lo svolgimento di una nuova campagna elettorale trasparente e corretta, nel rispetto dei principi costituzionali.

21. Attraverso questo controllo costituzionale e democratico, la Corte adempie al compito di garantire il rispetto della procedura elettorale, ristabilendo la fiducia dei cittadini nella legittimità delle istituzioni pubbliche, nella correttezza delle elezioni e nella democrazia.

22. Considerando la complessità delle operazioni elettorali, la Corte constata l'applicabilità dell'art. 83 comma (2) della Costituzione, secondo cui il Presidente in carica "esercita il mandato fino al giuramento del nuovo Presidente eletto.



23. Per le motivazioni sopra esposte, in conformità con l'art. 146 lett. f) della Costituzione, l'art. 37 comma (1) della Legge n. 47/1992 e l'art. 3 della Legge n. 370/2004, con unanimità di voti:

LA CORTE COSTITUZIONALE

In nome della legge

DECIDE:

1. Ai sensi dell'articolo 146, lettera f) della Costituzione, si annulla l'intero processo elettorale relativo all'elezione del Presidente della Romania, svolto sulla base della Decisione Governativa n. 756/2024 riguardante la fissazione della data delle elezioni per il Presidente della Romania del 2024 e della Decisione Governativa n. 1061/2024 riguardante l'approvazione del calendario delle azioni necessarie per l'elezione del Presidente della Romania nel 2024.

2. Il processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania sarà ripreso integralmente, con il Governo incaricato di stabilire una nuova data per l'elezione del Presidente della Romania, nonché un nuovo calendario per lo svolgimento delle azioni necessarie.